



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

PROVINCIA DI LIVORNO

N° 50/2015

AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO

Vista la domanda presentata il 17/03/2015 prot. n. 3688 dalla Sig.ra **SEGNINI Anna Maria** nata a **Marciana (LI)** il 11/01/1961 residente a **Campo nell'Elba (LI)** - **Traversa di Via Filetto, 96C - Cap 57034** Cod. Fiscale **SGNNMR61A51E930H** in qualità di **Legale Rappresentante della Soc. B.AN.CA. s.n.c.** con sede in **Campo nell'Elba**;

Visto il Regolamento Comunale delle procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 16/05/2013;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2013;

SI CONCEDE


l'occupazione in **Marina Di Campo, Via Marconi (negoziato STEP Calzature)** di mq. 0,14 (ml. 0,70 x 0,20) di soprassuolo pubblico per la durata di 281 giorni a decorrere dal 26/03/2015 al 31/12/2015 per la seguente destinazione: **n. 1 bacheca** e l'occupazione di mq. 0,13 (ml. 0,55 x 0,25) di suolo pubblico per la durata di 213 giorni a decorrere dal 01/04/2015 al 30/10/2015 per la seguente destinazione: **n. 1 vetrina espositore** - Categoria **prima**

Alle seguenti condizioni:

- Il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
- Il Comune si riserva in qualsiasi momento, per ragioni di pubblica utilità o di morosità, di revocare la presente concessione senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di natura patrimoniale o risarcimento danni.
- Il concessionario è obbligato:
 - a non alterare la struttura del suolo impegnandosi, alla scadenza della concessione, al ripristino dello status quo;
 - a rispettare tutte le norme in materia di polizia, vigilanza e sicurezza pubblica, rispondendo di eventuali danni arrecati a persone e/o cose.
- gli spazi ed aree pubbliche in concessione potranno essere delimitate soltanto da elementi trasparenti o da fioriere. Quest'ultime potranno avere altezza massima di mt. 1,10 complessivamente;
- qualsiasi elemento di informazione, arredo e delimitazione, oltre che avere un aspetto decoroso, dovrà essere posizionato all'interno dell'area o spazio concesso;
- il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- è posto a carico del concessionario la gestione ed il mantenimento, inclusa la pulizia, dello spazio preso in concessione.

Il presente atto viene rilasciato dietro pagamento dei diritti e della tassa occupazione suolo pubblico previsti nel regolamento vigente.

Sede, 26 marzo 2015



Il Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria
(Dr. Stefano SERVIDEI)